

## Stagione Sportiva 2022/2023 Comunicato Ufficiale N.487

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

#### 3.1. Segreteria

### 4. RISULTATI GARE

#### COPPA ITALIA UNDER 19

#### COPPA ITALIA UNDER 19 - PRIMA FASE - TERZO TURNO

#### GIRONE: W3

12/01/23 1/A FUTSAL PESCARA 1997 SRL      NAPOLI FUTSAL      0 - 6 (\*)  
(\* ) vedi delibera G.S.

### 5. Giustizia Sportiva

#### 5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 14/01/2023 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 5.1.1. COPPA ITALIA UNDER 19

##### GARE DEL 12/01/2023

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### Gara del 12/ 1/2023 FUTSAL PESCARA 1997 SRL - NAPOLI FUTSAL

Il Giudice Sportivo;  
esaminato il reclamo prodotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n.83/A del 07/12/2022 dalla Società A.S.D. NAPOLI FUTSAL avverso l'esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore PICCO DANIELE in posizione irregolare in quanto lo stesso non avrebbe ancora scontato una giornata di squalifica inflitta col comunicato ufficiale n.419 del 23/12/22 relativo alla omologazione delle gare del secondo turno della Coppa Italia Under 19.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta, nel corso del precedente turno di Coppa Italia Under 19, era stato

squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione (II infrazione), così come indicato nel C.U. n.419 pubblicato in data 23/12/2022. Il predetto calciatore, pertanto, si trova in posizione irregolare, in quanto risulta aver preso parte con la S.S.D. PESCARA FUTSAL 1997 all'incontro in oggetto senza aver precedentemente scontato la squalifica sopra richiamata.

**P.Q.M.**

decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società S.S.D. PESCARA FUTSAL 1997 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **I AMMONIZIONE**

SESSA GIANPIERO

(FUTSAL PESCARA 1997 SRL)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

PROSPERO DANIELE

(FUTSAL PESCARA 1997 SRL)

IMBO ANTONIO

(NAPOLI FUTSAL)

#### **I AMMONIZIONE**

FATIGUSO SIMONE

(FUTSAL PESCARA 1997 SRL)

IANNELLI MARCO

(NAPOLI FUTSAL)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 30 Gennaio 2023** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti

coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722  
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@figc.it  
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: [cortesportiva.appello@pec.figc.it](mailto:cortesportiva.appello@pec.figc.it) - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 14/01/2023**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Avv. Luca Bergamini